

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

150 / 2023 del 13/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INERENTE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER IL SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INERENTE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 264/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

DATO ATTO che AREU ha provveduto a effettuare un'analisi organizzativa interna in merito ai servizi amministrativi e, in particolare, relativamente a quelli in capo alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

CONSIDERATO la Direzione Strategica di AREU ha espresso l'esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione e sinergia con altri Enti del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL) per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio, per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare le risorse tecnologiche, materiali e umane, determinando economie di processo;

VISTO che, nel corso del 2020, AREU ha avviato una parziale esternalizzazione di servizi attraverso una convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, al fine di ottenere un supporto amministrativo e di consulenza per alcune attività inerenti la gestione del personale;

TENUTO CONTO che a seguito dell'esito positivo della suddetta collaborazione, si conviene di procedere a riproporre, con modifiche, la convenzione per il predetto servizio amministrativo relativo alle risorse umane, con l'ASST GOM Niguarda che, con nota del 21.04.2023 (Prot. AREU 8868), si è resa disponibile a prendere in carico l'attività per il tramite delle conoscenze e competenze professionali del proprio personale;

PRESO ATTO che la convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, prevede:

- la gestione coordinata dell'attività amministrativa inerente al trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU, permanendo in capo alla Direzione AREU l'autonomia gestionale e le scelte strategiche sottese agli atti che scaturiscono a seguito dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ASST, atti la cui adozione rimane in capo ad AREU;
- la permanenza del rapporto organico con l'ASST e la nascita di un rapporto funzionale con AREU in capo al personale dedicato alle attività oggetto della convenzione;
- l'impegno di AREU a condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti informatici, al fine di agevolare la gestione delle pratiche e lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
- la responsabilità esclusiva dell'ASST per l'assolvimento degli obblighi connessi alle attività delegate dalla convenzione, per la regolarità dell'iter conseguente ai provvedimenti nonché per il corretto uso del Programma di Gestione del Personale;
- la gestione da parte di AREU, con il supporto da parte dell'ASST in merito all'istruttoria e agli aspetti legali, di eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali per danni – diretti e indiretti - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle funzioni delegate riconducibili ad errori o comportamenti non conformi alla normativa o alle scelte strategiche e agli atti adottati da AREU;
- la gestione congiunta delle richieste di terzi riconducibili all'attività oggetto della convenzione, delegandone la gestione all'ASST e con l'onere di AREU di fornirne apposito riscontro;

DATO ATTO che la convenzione ha durata triennale dalla data del 1 maggio 2023, salvo eventuali proroghe e/o rinnovi disposte tra le Parti;

PRECISATO, altresì, che AREU si impegna a corrispondere ad ASST GOM Niguarda per l'attività delegata una spesa annua totale pari ad € 10.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo della convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, avente ad oggetto il supporto nell'attività di gestione amministrativa inerente al trattamento previdenziale del personale di AREU, attraverso le competenze, l'esperienza e la professionalità del personale in servizio presso l'ASST stessa;
2. di prendere atto che la predetta convenzione ha durata triennale dalla data del 1 maggio 2023, salvo eventuali proroghe e/o rinnovi disposte tra le Parti;
3. di prendere atto che la convenzione, prevede:

- la gestione coordinata dell'attività amministrativa inerente al trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU, permanendo in capo alla Direzione AREU l'autonomia gestionale e le scelte strategiche sottese agli atti che scaturiscono a seguito dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ASST, atti la cui adozione rimane in capo ad AREU;
 - la permanenza del rapporto organico con l'ASST e la nascita di un rapporto funzionale con AREU in capo al personale dedicato alle attività oggetto della convenzione;
 - l'impegno di AREU a condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti informatici, al fine di agevolare la gestione delle pratiche e lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;
 - la responsabilità esclusiva dell'ASST per l'assolvimento degli obblighi connessi alle attività delegate dalla convenzione, per la regolarità dell'iter conseguente ai provvedimenti nonché per il corretto uso del Programma di Gestione del Personale;
 - la gestione da parte di AREU, con il supporto da parte dell'ASST in merito all'istruttoria e agli aspetti legali, di eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali per danni – diretti e indiretti - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle funzioni delegate riconducibili ad errori o comportamenti non conformi alla normativa o alle scelte strategiche e agli atti adottati da AREU;
 - la gestione congiunta delle richieste di terzi riconducibili all'attività oggetto della convenzione, delegandone la gestione all'ASST e con l'onere di AREU di fornirne apposito riscontro;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa annua totale pari ad € 10.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario, la quale viene contabilizzata nel Bilancio di esercizio degli anni 2023-2024-2025-2026 al conto n. 30.20.32.72 "ALTRI SERVIZI NON SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE" della contabilità aziendale;
 5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dr.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
 6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

RELATIVE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DI AREU

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Viale Monza n. 223 – 20126 Milano, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito denominata ASST), con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, C.F./P.IVA 11390840152, in atto rappresentata dal Dott. Marco Bosio, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;
Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO CHE:

1. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
3. AREU ha provveduto ad effettuare un'analisi organizzativa interna in merito ai servizi amministrativi e, in particolare, relativamente a quelli in capo alla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

4. la Direzione Strategica di AREU ha espresso l'esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione e sinergia con altri Enti del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL) per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio, per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare le risorse tecnologiche, materiali e umane, determinando economie di processo;

5. AREU ha avviato, nel corso del 2020, una parziale esternalizzazione di servizi attraverso una convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, al fine di ottenere un supporto amministrativo e di consulenza per alcune attività inerenti la gestione del personale;

6. a seguito dell'esito positivo della collaborazione suddetta, si conviene di procedere alla stipula di una nuova convenzione per il supporto e la gestione delle attività relative al trattamento previdenziale del personale di AREU, con l'ASST GOM Niguarda che si è resa disponibile a prendere in carico l'attività per il tramite delle conoscenze e competenze professionali del proprio personale.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto

L'ASST si impegna, nei confronti di AREU, a prestare attività di supporto giuridico-amministrativo-economico finalizzato allo svolgimento delle funzioni connesse alla gestione del trattamento previdenziale del personale dipendente di AREU stessa.

Art. 3 Modalità di svolgimento

L'attività di cui al precedente art. 2 è realizzata in maniera associata e coordinata secondo quanto stabilito nella presente convenzione. Permangono in capo alla

Direzione di AREU l'autonomia gestionale e le scelte strategiche sottese agli atti che scaturiscono a seguito dei procedimenti amministrativi gestiti dall'ASST. L'adozione di tali atti rimane in carico ad AREU.

In particolare, il personale dedicato all'attività prevista dalla convenzione mantiene un rapporto organico con l'ASST e un rapporto funzionale con AREU. Il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Ai fini del coordinamento costante delle attività tra le aziende convenzionate è individuato un referente presso ogni azienda. Il servizio si svolgerà prioritariamente presso l'ASST.

La convenzione ha come oggetto l'attività di gestione amministrativa inerente al trattamento previdenziale del personale, da svolgersi secondo quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

AREU si impegna a condividere i fascicoli del personale, anche attraverso strumenti informatici, al fine di agevolare la gestione pratiche e lo svolgimento dell'attività sopradescritta.

I rapporti tra AREU e ASST devono rispettare un modello relazionale, gerarchicamente definito, che viene formalmente stabilito tra le Parti.

Le modalità e le tempistiche di gestione dell'attività oggetto della presente convenzione vengono definite e formalizzate tra le Parti tramite scambio di idonea corrispondenza.

Art. 4 Condizioni economiche e trattamento del personale

L'ASST si impegna a fornire la collaborazione a favore di AREU mettendo a disposizione il proprio personale, secondo le mansioni del profilo professionale di appartenenza, nel rispetto dell'incarico assegnato.

L'impiego dei dipendenti dell'ASST in attività svolte a favore di AREU non dà luogo

né a un rapporto di lavoro subordinato, né alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'ASST, né a un trasferimento o ad una mobilità. Il personale coinvolto nell'esecuzione della convenzione resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza.

Per le predette prestazioni rese AREU corrisponde all'ASST un compenso annuo totale pari a Euro 10.000,00 oltre IVA se dovuta, da destinare interamente ai dipendenti dell'ASST coinvolti a fronte di abbattimento orario. Nessun pagamento diretto deve essere effettuato al personale coinvolto, a nessun titolo, da parte di AREU, la quale è tenuta a versare tutti i compensi direttamente ed integralmente all'ASST.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento della prestazione oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'AREU.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, AREU, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida**.

La S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell'ASST trasmetterà mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni rese dall'ASST Niguarda, la rendicontazione delle attività all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, per la relativa

fatturazione.

AREU si impegna a versare quanto indicato al capoverso precedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'ASST.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 5 Responsabilità

E' responsabilità esclusiva dell'ASST l'assolvimento di tutti gli obblighi giuridici connessi all'attività delegata di cui all'art. 2, derivanti dalla normativa, nonché la regolarità dell'iter conseguente ai provvedimenti adottati da AREU.

AREU si fa carico di gestire, con il supporto dell'ASST per quanto riguarda l'istruttoria e gli aspetti legali, eventuali controversie e azioni giudiziarie e stragiudiziali, per danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che l'ASST, attraverso il suo personale, dovesse cagionare a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni delegate, riconducibili ad errori o comportamenti del personale non conformi alla normativa o alle scelte strategiche definite e agli atti formali adottati da AREU.

E' fatta salva la facoltà di AREU di rivalersi su ASST per il rimborso degli oneri sostenuti o di pattuire con la stessa forme alternative di indennizzo.

L'ASST assume su di sé ogni responsabilità in merito al corretto uso del Programma di Gestione del Personale.

Tutte le richieste di terzi riconducibili alle attività delegate di cui all'art. 2 assegnate all'ASST con la presente convenzione vengono dalla stessa prese in carico e gestite, ferma restando la disponibilità di AREU a fornire tutta la necessaria collaborazione.

Rimane in capo ad AREU l'onere di fornire un riscontro a tali richieste.

Art. 6 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.

Art. 7 Durata

La presente Convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno **1 maggio 2023**, con esclusione del tacito rinnovo.

Alla scadenza del termine convenuto le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla convenzione con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it

per ASST: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i "dati personali" di cui vengano a conoscenza nell'espletamento delle attività sopra indicate, in particolare attraverso l'accesso al Profilo del Programma di Gestione del Personale, esclusivamente per le finalità derivanti dal presente atto, con l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in tema di privacy.

Qualora, in ragione dell'attività richiesta dalla presente Convenzione, dovesse derivare un nuovo trattamento di dati personali, le Parti convengono che titolare del trattamento è AREU.

Le Parti sono tenute, nel corso dell'esecuzione del presente atto all'osservanza del GDPR (Regolamento UE 679/2016) e dal D.Lgs. n. 196/2003 in quanto applicabile, nonché di ogni altra norma in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 9 Imposte e oneri

Le imposte e gli oneri simili per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico di AREU. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 10 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di Prevenzione della Corruzione contenuto nel PIAO e Codice di Comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 12 Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile ovvero accordi specifici tra le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione digitale

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.

Dott. Alberto Zoli

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Marco Bosio

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni

stabilite nell'art. 10 (Controversie) inerente alla definizione del Foro.

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza rappresentata dal Direttore Generale p.t.

Dott. Alberto Zoli

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Marco Bosio